

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI RIETI

e p.c.

Al Difensore Civico della Regione Lazio
Via Giorgione,18 - 00147 ROMA

RACCOMANDATA A MANO

Al Procuratore Regionale del Lazio
Procura della Corte dei Conti
Via Baiamonti,25 -00195 ROMA

Allegato n.1 c.s.

OGGETTO: Pubblicità del Rendiconto dell'esercizio 2010. Deliberazione n.63 del 26 ottobre 2011.
Omessa pubblicazione in Albo Pretorio. Diffida ad adempiere.

La sottoscritta ha accertato, presso lo sportello dell'URP di questo Comune, che i documenti allegati alla Deliberazione n.63 del 26 ottobre 2011, con la quale è stato approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, non sono stati pubblicati nell'Albo pretorio.

Pertanto, su consiglio degli addetti, la sottoscritta ha presentato richiesta formale di accesso ai medesimi documenti ex L.241/1990 e s.m.i. in data 25 gennaio u.s., di cui si allega alla presente una fotocopia, a tutt'oggi la richiesta non ha avuto esito.

In merito giova ricordare che le finalità del rendiconto, redatto per scopi generali, sono appunto quelle di "rendere conto della gestione" e quindi di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari dell'Ente locale.

Il legislatore assegna al rendiconto la funzione di soddisfare le esigenze degli utilizzatori del sistema bilancio: cittadini, consiglieri ed amministratori, organi di controllo e Enti pubblici, dipendenti, finanziatori, fornitori ed altri creditori, ai quali vanno fornite le informazioni sulle risorse e sugli obblighi dell'Ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento. E' compito dell'Ente rendere effettiva tale funzione, assicurando ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio e del rendiconto, comprensivi dei rispettivi allegati.

L'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali, nel documento dal titolo: finalità e postulati dei principi contabili degli Enti locali, nel testo approvato il 12 marzo 1998 (reperibile sul sito del Min. dell'Interno), fa presente quanto segue.

" Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell'Ente nella divulgazione delle risultanze dei documenti previsionali e consuntivi, che comporta la fruibilità delle informazioni. Il solo rispetto del diritto di accesso agli atti, esercitato su istanza del singolo cittadino, non soddisfa il principio della pubblicità".

Per quanto su esposto invito il Signor Sindaco del Comune di Rieti alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Rieti dei documenti, allegati alla Deliberazione n.63 in oggetto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della presente. Scaduto senza esito alcuno il termine qui fissato, il Medesimo sarà considerato intenzionalmente inadempiente all'obbligo di cui all'art.26 della L.241/1990 e s.m.i.

La presente ha valore di diffida ad adempiere e di richiesta di opportuno intervento da parte delle Autorità in indirizzo, qui interessate per conoscenza.

Nell'attesa distintamente

Rieti, 1 febbraio 2012

CATERINA BERTONI
Via della Fonte 5/a
Fraz. Maglianello basso
02100 - RIETI